

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PORDENONE**

DECRETO
(Art. 204-bis CdS)

Il Giudice, dr.,

letto il ricorso proposto da, nato a, il e residente a, via, n., **avverso il verbale n.**, elevato in data dalla Polizia Municipale del Comune di, con il quale gli è stata contestata la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada;

letto l'art. 204-bis del codice della strada;

FISSA

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del

ORDINA

al Comune di di depositare in Cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Si comunichi.

Pordenone,

➤ **Commento**

Nel giudizio di primo grado avanti il Giudice di Pace l'opponente e l'Autorità che ha emesso il provvedimento possono stare in giudizio personalmente.

Alla prima udienza, il giudice:

a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6 dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, lo dichiara inammissibile con sentenza;

b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, **salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissso il deposito dei documenti di cui al comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 (copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione).**

Il ricorso e il decreto del giudice sono notificati, a cura della Cancelleria, all'opponente e all'Autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.

Nella prima udienza il giudice si pronuncerà sulla istanza di sospensione, che potrà essere accolta solo se giustificata da gravi e circostanziate ragioni ritualmente documentate.

Comunque, **in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza, con ordinanza non impugnabile.**